

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**MICCOLI, ALBANELLA, BOLDRINI, BOSSA, CARLONI, PAGANI, RAGOSTA,
ROMANINI, ZOGGIA**

Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle
attività cantieristiche nautiche

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge contiene disposizioni atte a rimuovere alcuni ostacoli regolatori, di carattere normativo, connessi alla durata ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nonché a promuovere lo sviluppo del settore della cantieristica nautica.

Come noto, il tema delle concessione demaniali marittime ha assunto negli ultimi anni un rilievo notevole, per tre ordini di problemi: da un lato l'orientamento giurisprudenziale che, facendo leva anche sulle disposizioni comunitarie (direttiva 2006/123/CE, cd. Bolkestein), assume la necessità di individuare il concessionario attraverso procedura concorsuale; dall'altro, l'esistenza del tradizionale modello concessorio fondato su un sostanziale affidamento *sine die* del demanio, e da ultimo, la rilevanza che hanno acquistato nel tempo le strutture per la nautica da diporto, per la concessione delle quali si chiede l'equiparazione con il regime turistico-ricreativo.

Il sistema del Codice della Navigazione appare, dunque, superato dal mutato contesto storico ed economico e gli sforzi del legislatore statale e regionale per una organica risistemazione della materia sembrano destinati a scontrarsi con l'esito delle numerose procedure di infrazione aperte da parte dell'UE, per non aver ancora dato attuazione alla direttiva Bolkestein.

Ne risulta, dunque, un ordinamento demaniale frammentato, retto da provvedimenti estemporanei, incapace di offrire certezza ai migliaia di operatori economici, i cui investimenti rischiano di essere irrimediabilmente compromessi.

Pertanto, in attesa della definizione delle questioni pregiudiziali sollevate davanti alla Corte di Giustizia Europea sull'effettività della proroga al 2020 ed alla luce di un futuro riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime, il presente disegno di legge, riconosce le specificità del comparto della cantieristica nautica da diporto, rispetto alle altre attività "turistico ricreative", ai fini del rilascio, del rinnovo e della durata della concessione.

In particolare, l'articolo 1 collega i principi ispiratori del disegno di legge al successivo riordino della disciplina concessoria marittima, allo scopo di regolamentare l'attività imprenditoriale cantieristica, ed escludere contenziosi derivanti da possibili contrasti interpretativi, attualmente in essere, delle norme. La norma si applica anche alle concessioni delle zone fluviali, prospicienti il mare, con riferimento alla medesima tipologia di attività.

L'articolo 2 definisce il cantiere di produzione nautica e *refitting* come quello nel quale viene esercitata prevalentemente l'attività di costruzione di unità da diporto, ovvero anche la trasformazione di dette unità, con interventi di carattere sostanziale e strutturale, nonché di manutenzione ordinaria.

L'articolo 3 detta i criteri direttivi per il rilascio *ex novo* delle concessioni demaniali marittime, per le quali è prevista la forma dell'atto pubblico e una durata limitata (minimo di trenta anni e massimo ottanta anni). Più precisamente, per il rilascio e la determinazione della durata, sono fissati alcuni criteri direttivi, quali: la pregressa esperienza nel settore; la qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale; una fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri previsti e contenuti nei bandi; un piano industriale, piano degli investimenti, con indicazione dei periodi di ammortamento, e piano di sviluppo occupazionale; il possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico; l'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione; l'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione. È previsto, altresì, il mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei CCNL applicabili; l'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento od altra procedura concorsuale o a misure restrittive e il miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate.

All'articolo 4 si precisa che la misura del canone demaniale è determinata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti alla data della stipula e commisurata al valore della concessione.

L'articolo 5 disciplina l'ipotesi di rinnovo della concessione demaniale da parte del precedente concessionario alla scadenza della concessione e in pendenza della domanda di rinnovo. In particolare, viene richiesta sempre la forma dell'atto pubblico e una durata. Vengono specificati i criteri direttivi per il rilascio *ex novo* delle concessioni demaniali marittime, per le quali è prevista la forma dell'atto pubblico e una durata limitata (minimo di trenta anni e massimo ottanta anni). Più precisamente, per il rilascio e la determinazione della durata, sono fissati alcuni criteri direttivi, quali: la pregressa esperienza nel settore; la qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di

investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale; una fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri previsti e contenuti nei bandi; un piano industriale, piano degli investimenti, con indicazione dei periodi di ammortamento, e piano di sviluppo occupazionale; il possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico; l'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione; l'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione. È previsto, altresì, il mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei CCNL applicabili; l'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento od altra procedura concorsuale o a misure restrittive e il miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate. La norma tenta di dare una risposta concreta all'annosa questione dell'occupazione da parte del concessionario in scadenza, contemperando l'esigenza di tutela del bene demaniale, in conformità ai principi dell'Unione europea e quelle di certezza del concessionario in ordine al titolo abilitativo e al canone di concessione da corrispondere. Pertanto, viene riconosciuto al precedente concessionario un diritto di prelazione rispetto all'offerta più vantaggiosa eventualmente presentata da un altro soggetto interessato.

In questo senso, l'articolo 6 precisa che, nel caso di occupazione del bene demaniale nelle more del rinnovo o di nuova concessione, il concessionario che abbia avanzato la domanda per il rinnovo della concessione scaduta o per una nuova concessione, mantiene l'esercizio dell'uso del bene demaniale oggetto della precedente concessione, a titolo di occupazione temporanea, anche dopo la data della sua scadenza e fino alla data di decorrenza della nuova concessione o alla ripresa in possesso del bene da parte della Pubblica amministrazione. Per tutta la durata di tale periodo è dovuta una indennità di occupazione in misura pari al canone che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere per lo stesso periodo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Finalità).

1. Nelle more del riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, la presente legge disciplina le modalità di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività cantieristiche nautiche, da parte delle competenti autorità amministrative.
2. La presente norma si applica anche alle concessioni delle zone fluviali, prospicienti il mare, con riferimento alla medesima tipologia di attività.

Art. 2

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per cantiere di produzione nautica e refitting si intende un cantiere ove viene esercitata prevalentemente l'attività di costruzione di unità da diporto, ovvero anche la trasformazione di dette unità, con interventi di carattere sostanziale e strutturale, nonché di manutenzione ordinaria.

Art. 3.

(Rilascio della concessione demaniale marittima).

1. Le concessioni demaniali marittime ai cantieri di cui alla presente legge sono rilasciate per atto pubblico per una durata limitata, in conformità ai principi e alle norme stabilite dall'Unione europea e tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
 - a) pregressa esperienza nel settore in ambiti simili: la dimostrazione del requisito dovrà essere ancorata ad un punteggio e ad un ambito temporale recente, che provi la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;
 - b) qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore

valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;

c) fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri previsti e contenuti nei bandi;

d) piano industriale, piano degli investimenti, con indicazione dei periodi di ammortamento, e piano di sviluppo occupazionale;

e) mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei CCNL applicabili;

f) possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;

g) assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;

h) impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento od altra procedura concorsuale o a misure restrittive;

i) miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate;

l) assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione.

2. Le concessioni di cui alla presente legge sono rilasciate per un periodo minimo di trenta anni e non superiore a ottanta anni e, comunque, in conformità all'investimento effettuato e all'ammortamento dello stesso.

Art. 4

(Canone demaniale).

1. La misura del canone demaniale è determinata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti alla data della stipula e commisurata al valore della concessione.

Art. 5.

(Rinnovo della concessione demaniale marittima).

1. Le concessioni di cui alla presente legge sono rinnovate per atto pubblico per una durata limitata, in conformità ai principi e alle norme stabilite dall'Unione europea e tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) pregressa esperienza nel settore in ambiti simili: la dimostrazione del requisito dovrà essere ancorata ad un punteggio e ad un ambito temporale recente, che provi la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;

b) qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;

c) fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri previsti e contenuti nei bandi;

d) assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione;

e) mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei CCNL applicabili;

f) possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;

g) assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;

h) impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento od altra procedura concorsuale o a misure restrittive;

i) miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate.

2. Al precedente concessionario è riconosciuto un diritto di prelazione rispetto all'offerta più vantaggiosa presentata da un altro soggetto interessato. A parità di offerta, il precedente concessionario ha diritto di prelazione per il rinnovo della concessione.

Art. 6

(Occupazione del bene demaniale nelle more del rinnovo o di nuova concessione)

1. Il concessionario che abbia avanzato la domanda per il rinnovo della concessione scaduta o per una nuova concessione, mantiene l'esercizio dell'uso del bene demaniale oggetto della precedente concessione, a titolo di occupazione temporanea, anche dopo la data della sua scadenza e fino alla data di decorrenza della nuova concessione o alla ripresa in possesso del bene da parte della Pubblica amministrazione. Per tutta la durata di tale periodo è dovuta una indennità di occupazione in misura pari al canone che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere per lo stesso periodo.